

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

148.

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MATRANTUONO

INDI

DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione:		Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	4, 5
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	3	Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	5
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Maceratini Giulio (gruppo MSI-destra nazionale)	6
Mastrantuono ed altri: Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile (<i>Approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (4417-B)	3	Recchia Vincenzo (gruppo comunista-PDS)	5, 6
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	3	Sapienza Orazio (gruppo DC), <i>Relatore</i>	5
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3, 4	Votazioni nominali:	
Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	4	Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	4, 6
Vairo Gaetano (gruppo DC), <i>Relatore</i>	3, 4	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Nuovo regime dei termini di durata delle indagini preliminari (5370)	6
Nicotra ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (<i>Approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (5559-B)	4	Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	6, 8, 10, 12
		Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	9, 10, 11
		Finocchiaro Fidelbo Anna Maria (gruppo comunista-PDS)	10, 11
		Mastrantuono Raffaele (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	7, 10, 11, 12
		Nicotra Benedetto Vincenzo (gruppo DC) ...	10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,30.

GAETANO VAIRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Carlo Casini è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione della proposta di legge Mastrantuono ed altri: Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile (Approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (4417-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Mastrantuono, Di Donato e Iossa: « Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile », già approvata dalla II Commissione permanente della Camera nella seduta del 19 novembre 1991 e modificata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 gennaio 1992.

L'onorevole Vairo ha facoltà di riferire sulle modifiche introdotte dal Senato.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Il relatore è favorevole alla modifica introdotta dal Senato — peraltro molto semplice — secondo cui la competenza per territorio

relativamente alle controversie di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile è stabilita sulla base del domicilio del titolare dei rapporti e non sulla base del domicilio fiscale, come era previsto nel testo da noi approvato.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

ART. 1.

1. All'articolo 413 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409 ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. All'articolo 413 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'arti-

colo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409 ».

Desidero far rilevare alla Commissione che la formulazione adottata dal Senato può creare equivoci e dar luogo ad abusi in quanto l'interessato potrebbe in ogni momento assai agevolmente spostare da un luogo all'altro il proprio domicilio allo scopo di scegliersi il giudice. Per evitare tali inconvenienti, a mio avviso sarebbe più opportuno prevedere che la competenza territoriale venga stabilita sulla base della residenza.

Presento, pertanto, il seguente emendamento:

Al capoverso, sostituire le parole: il domicilio con le seguenti: la residenza.

1.1.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. In effetti è vero che possono presentarsi gli inconvenienti cui ha testé fatto cenno il presidente. Pertanto, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero far notare alla Commissione che il concetto di domicilio, analogamente a quello di residenza, ha natura giuridica per cui il riferimento ad esso è sufficiente per evitare gli inconvenienti prospettati dal presidente.

Per questi motivi penso sia preferibile approvare il provvedimento nel testo del Senato ed esprimo parere contrario all'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 1.1, accettato dal relatore e non accettato dal Governo.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà direttamente votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Mastrantuono ed altri: Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile (*Approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4417-B).

Presenti e votanti 29

Maggioranza 15

Hanno votato sì 29

Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Abete, Alagna, Alessi, Bargone, Binetti, Caria, Caroli, Casini Pierferdinando, Cicconte, Di Donato, Drago, Farigu, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Gargani, Leccisi, Maceratini, Mastrantuono, Nania, Nenna D'Antonio, Nicotra, Orlandi, Paciullo, Piccirillo, Recchia, Sapienza, Trantino, Vairo e Violante

Discussione della proposta di legge Nicotra ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (Approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (5559-B)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Nicotra, Vairo, Fumagalli Carulli, Mastrantuono e Fracchia: « Nuove disposizioni in materia

di assegnazione di posti nei concorsi notarili », già approvata dalla II Commissione permanente della Camera nella seduta del 4 dicembre 1991 e modificata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 gennaio 1992.

Comunico che la I Commissione, nella seduta del 14 gennaio 1992, ha espresso nulla osta all'ulteriore iter della proposta di legge.

L'onorevole Sapienza ha facoltà di riferire sulle modifiche introdotte dal Senato.

ORAZIO SAPIENZA, Relatore. Il Senato ha modificato profondamente il testo approvato dalla nostra Commissione, mantenendo soltanto la parte che riguarda l'utilizzo della graduatoria del concorso indetto con decreto 16 febbraio 1984 e conseguentemente negando che vi possa essere una norma a regime diversa da quella già in vigore per l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi precedenti.

Ritengo che, in questa fase della legislatura, ci si debba inchinare alla volontà del Senato e convenire sull'impossibilità di prevedere ulteriori modifiche, eventualmente miranti al ripristino del nostro testo che modificava le disposizioni di carattere generale concernenti l'utilizzazione della graduatoria di concorso.

Chiedo perciò alla Commissione di approvare la proposta di legge nel testo trasmessoci al Senato che, ha soppresso l'articolo 1 da noi approvato, nel quale — per l'appunto — era prevista la possibilità di nominare notai, nei limiti dei posti disponibili e nel termine di tre anni dall'approvazione della graduatoria di concorso, gli idonei risultati non vincitori del concorso stesso.

PRESIDENTE. A mio avviso l'articolo 1 che il Senato ha soppresso era per così dire una « clausola di stile ». Con ciò intendo dire che la norma era probabilmente necessaria in quanto intesa a provvedere sulla materia con una disciplina di carattere generale.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, aveva espresso perplessità sul testo approvato da questa Commissione in quanto esso innovava la normativa generale. L'intendimento del Governo era ed è, infatti, quello di lasciare inalterato l'ordinamento dei concorsi notarili.

Sulla base dei dati, è possibile rilevare come dopo il 1984 i posti assegnati nei successivi concorsi sono stati inferiori a quelli fissati e che quindi non ci sono stati idonei. Il Governo perciò ha convenuto con la Commissione giustizia del Senato sull'opportunità di non introdurre una norma generale come quella qui approvata con l'articolo 1, che avrebbe modificato l'ordinamento dei concorsi notarili.

Da ultimo, desidero far osservare che l'articolo unico ora in esame rappresenta una « norma fotografia » che tende a sanare la situazione dei candidati risultati idonei nel concorso notarile indetto nel 1984.

VINCENZO RECCHIA. Che cosa intende il sottosegretario Castiglione con il termine « norma fotografia » ?

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Intendo riferirmi ad una norma che tende a sanare una specifica situazione, quella degli idonei nel concorso del 1984.

ORAZIO SAPIENZA. Si tratta di una situazione lontana nel tempo, che è possibile sanare perché dopo non ci sono stati idonei nei concorsi successivi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla II Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.

ART. 1.

1. Nei limiti dei posti resisi disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti successivamente alla data in cui è stato indetto un concorso per esame per la nomina a notaio, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà, nel termine di tre anni dalla data di approvazione della graduatoria del suddetto concorso per esame, di nominare notai, sentito il Consiglio nazionale del notariato, i dichiarati idonei nel concorso medesimo, purché siano in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio. La nomina ha luogo per le sedi vacanti, secondo l'ordine della graduatoria del concorso per esame.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono indicati i posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti che si intendono assegnare ai dichiarati idonei di cui al comma 1 ed è stabilito il termine entro il quale questi ultimi debbono presentare le relative domande, con la indicazione delle sedi nelle quali preferirebbero essere destinati. Per la assegnazione delle sedi si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.

Il Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, si intende accolta la soppressione apportata dal Senato.

L'articolo 2 non è stato modificato. Esso, in seguito alla soppressione del precedente, è diventato articolo unico. Pertanto, trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata per appello nominale.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIULIO MACERATINI. Il gruppo MSI-destra nazionale voterà a favore del provvedimento in esame.

VINCENZO RECCHIA. Anche il gruppo comunista-PDS voterà a favore del provvedimento.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Nicotra ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (*Approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (5559-B):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Hanno votato sì	29
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Abete, Alagna, Alessi, Bargone, Binetti, Caria, Caroli, Casini Pierferdinando, Cicconte, Di Donato, Drago, Farigu, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Gargani, Leccisi, Maceratini, Mastrantuono, Nania, Nenna D'Antonio, Nicotra, Orlandi, Paciullo, Piccirillo, Recchia, Sapienza, Trantino, Vairo e Violante.

Discussione del disegno di legge: Nuovo regime dei termini di durata delle indagini preliminari (5370).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovo regime dei termini di durata delle indagini preliminari ».

Avverto che la I Commissione ha espresso, in data 5 marzo 1991, parere favorevole con la seguente condizione: che all'articolo 3, comma 2, capoverso, le parole « una o più proroghe » siano sostituite dalle seguenti: « una sola proroga ».

L'onorevole Mastrantuono ha facoltà di svolgere la relazione.

RAFFAELE MASTRANTUONO, Relatore. Il disegno di legge al nostro esame è diretto a modificare le norme del codice di procedura penale relative alla durata delle indagini preliminari (che hanno un'importanza centrale nel processo penale), al fine di estenderne i termini e di disciplinare diversamente il regime delle proroghe, prevedendone altresì la concessione oltre i termini di durata massima.

Il disegno di legge trova la sua motivazione principale nella constatata esiguità del termine ordinario di durata delle indagini preliminari, fissato in sei mesi dall'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale. Il suddetto termine è stato considerato, infatti, insufficiente sia per il carico di lavoro gravante sui singoli pubblici ministeri, sia in relazione alla complessità dei procedimenti, in particolare di quelli che richiedono un'attività investigativa vera e propria.

Un secondo inconveniente — che costituisce un'ulteriore motivazione delle modifiche che il disegno di legge tende ad introdurre — è determinato dalla macchinosità dell'istituto della proroga. Attualmente, la disciplina prevede che ad una prima proroga — che può essere concessa su richiesta del pubblico ministero e solo per giusta causa — possano far seguito ulteriori proroghe, ciascuna per un tempo non superiore a sei mesi.

Tuttavia, pur se la durata è la stessa sia per la prima sia per le ulteriori proroghe, i presupposti per la concessione sono diversi. L'articolo 406, comma 2, del codice di procedura penale, prevede infatti che ulteriori proroghe possano essere concesse prima della scadenza del termine prorogato solo nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle en-

tro il termine prorogato, mentre per la prima proroga è sufficiente la giusta causa. Le ipotesi di ulteriori proroghe spesso hanno dato luogo ad interpretazioni difformi, visto che non sempre la particolare difficoltà delle indagini può ricondursi a oggettiva impossibilità essendo invece imputabile a superlavoro, cioè a dire a difficoltà di carattere soggettivo.

Infine, si intende apportare modifiche anche alla disciplina della durata massima delle indagini — contemplata dall'articolo 407 che prevede per l'appunto i termini massimi complessivi — che si è rivelata anch'essa troppo rigida, soprattutto in relazione all'eventuale sopraggiungere di esigenze investigative non sempre prevedibili, a fronte delle quali il pubblico ministero non avrebbe altra possibilità che quella di chiudere le indagini, anche con richiesta di archiviazione, ferma restando la possibilità di richiederne eventualmente la riapertura ex articolo 414. Tutto questo comporterebbe comunque una inutile perdita di tempo nonché l'impossibilità di utilizzare atti posti in essere nel corso delle precedenti indagini preliminari.

Dinanzi a tali inconvenienti, il disegno di legge propone all'articolo 1 di ampliare il termine ordinario di durata delle indagini di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale portandolo ad un anno. In secondo luogo, pur lasciando inalterato il regime della prima proroga, concedibile per giusta causa e per un periodo non superiore a sei mesi, l'articolo 2 prevede una modifica nella disciplina delle ulteriori proroghe che potrebbero essere concesse anche a prescindere dai presupposti attualmente richiesti della particolare complessità delle indagini e dell'oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine, in quanto il presupposto unico per la concessione delle ulteriori proroghe sarebbe rappresentato dall'esistenza della giusta causa. In sostanza, verrebbero unificate le motivazioni della proroga delle indagini preliminari, eliminando la diversa disciplina tra la prima e le successive proroghe.

Infine, l'articolo 3 — che è forse quello che innova maggiormente l'attuale disciplina di cui al codice di procedura penale, rispetto al quale spesso si lamenta la limitatezza dei termini per le indagini preliminari — prevede la possibilità di concedere proroghe anche oltre la scadenza dei termini di durata massima delle indagini, che restano fissati in 18 mesi in via generale e in due anni per i procedimenti di particolare complessità, in particolare quelli riguardanti determinati delitti a maggiore allarme sociale.

Al riguardo, è opportuno segnalare come il comma 2-bis dell'articolo 407 del codice di procedura penale — che l'articolo 3 del disegno di legge tende a introdurre ed in cui si prevede proprio la possibile concessione di ulteriori proroghe dopo la scadenza del termine massimo, allorché ricorrano specifiche ed eccezionali esigenze di indagine — risulta compatibile con il precedente comma 2 dell'articolo 406, in quanto le ulteriori proroghe ivi previste possono essere autorizzate — così come la prima — ciascuna per un tempo non superiore a sei mesi, che può quindi verosimilmente essere anche di durata inferiore. È pertanto possibile che, nonostante la concessione di ulteriori proroghe, siano rispettati i termini di durata massima di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

Il disegno di legge — che sicuramente introduce miglioramenti nell'attuale disciplina nel tentativo di superare le difficoltà concrete — non ha mancato di suscitare dubbi e perplessità probabilmente in relazione non tanto al regime delle proroghe, quanto allo stesso regime delle indagini preliminari; regime che sostanzialmente viene sottratto a qualsiasi ipotesi di controllo della difesa e che può fare apparire eccessivamente ampia questa fase delle indagini, soprattutto se considerata unitamente a quella successiva.

Il Governo ha preannunciato la presentazione di un emendamento che investe anche aspetti di carattere costituzionale. Il relatore si riserva, sulla scorta del dibattito, di valutarlo nel merito.

A mia volta ho presentato un articolo aggiuntivo con il quale si prevede che, se alla scadenza dei termini delle indagini preliminari il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la proroga opera per alcuni procedimenti fino al 31 dicembre 1991 e fino al 31 dicembre 1992 per i procedimenti riguardanti notizie di reati pervenute dalla data dell'entrata in vigore del codice fino al 31 dicembre 1990.

Entrambi gli emendamenti, a mio avviso, dovranno essere inviati alla I Commissione per il parere. Successivamente, ed alla luce di tale parere, la nostra Commissione potrà procedere in modo più approfondito e ponderato all'ulteriore discussione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. L'articolo 406 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Il pubblico ministero prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero prima della scadenza del termine prorogato.

3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie, entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori. Ciascuna proroga può essere autorizzata per un tempo non superiore a sei mesi.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

6. A seguito dell'udienza, il giudice, quando non ritiene di respingere la richiesta di proroga, autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili ».

2.1.

Il Governo.

Avverto altresì che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 febbraio 1990, n. 24 e modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 1990, n. 161, e dall'articolo 1

del decreto legislativo 7 dicembre 1990, n. 369, è sostituito dal seguente:

« 4. Qualora alla scadenza dei termini per le indagini preliminari il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la proroga prevista dagli articoli 406 comma 1 e 553 comma 2 del codice opera di diritto fino al 31 dicembre 1991 per i procedimenti indicati nel comma 1 e fino al 31 dicembre 1992 per i procedimenti relativi alle notizie di reato pervenute agli uffici di procura della Repubblica dalla data di entrata in vigore del codice fino a tutto il 31 dicembre 1990 ».

3. 01.

Il Relatore.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È opportuno che io illustri in questa fase del dibattito l'emendamento 2.1 del Governo che è collegato ad alcune perplessità sorte in relazione alla norma che si intende modificare. Esso prevede che ulteriori proroghe, ciascuna per un tempo non superiore a 6 mesi, possano essere autorizzate dal giudice prima della scadenza del termine prorogato. Inoltre, si fa dipendere la richiesta del pubblico ministero, e quindi l'esercizio di ulteriori attività di indagine preliminare, non tanto dall'adempimento del pubblico ministero entro il termine in cui deve richiedere la proroga, quanto dal comportamento del giudice, il quale può far decorrere il termine in scadenza senza provvedere, vanificando quindi la richiesta del pubblico ministero. Vi potrebbero essere poi altre evenienze e circostanze imprevedibili, collegate non al comportamento del giudice ma, ad esempio, al tempo occorrente per la notifica della richiesta di proroga ai soggetti chiamati al contraddittorio.

Il principio che la proroga debba essere comunque stabilita prima della scadenza del termine ha indotto ben quattro magistrati a sollevare dinanzi alla Corte Costituzionale un'eccezione di incostituzionalità che non appare del tutto priva

di fondamento e di possibilità di accoglimento da parte della Corte. L'emendamento 2.1 mira pertanto sia a prevenire una possibile dichiarazione di illegittimità costituzionale, sia a fissare principi più certi in ordine alla possibilità di proroghe ulteriori rispetto al termine iniziale delle indagini preliminari. L'emendamento, infatti, stabilisce un termine entro il quale il pubblico ministero deve chiedere la proroga ed un altro termine entro il quale il giudice deve provvedere: si modifica così il meccanismo precedentemente previsto.

Inoltre, poiché sussiste l'esigenza di ancorare la decorrenza del termine assegnato al magistrato al termine previsto per la presentazione di eventuali memorie, è apparso più ragionevole affidare al giudice il compito di provvedere alla notifica della richiesta alla persona sottoposta alle indagini, nonché alla persona offesa che abbia richiesto di essere informata. Non essendo ragionevole paralizzare l'attività d'indagine del pubblico ministero in relazione al tempo non prevenibile (quello della formalità della notifica alle parti interessate al procedimento) occorrente al giudice per provvedere sulla richiesta, è apparso altresì necessario prevedere che in ogni caso gli atti d'indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta da parte del pubblico ministero, e nelle more del provvedimento del giudice, rimangano comunque utilizzabili.

Pur trattandosi di una deroga a quanto stabilito nell'articolo 407, comma 3, per la parte di attività compiuta successivamente alla scadenza del termine, il Governo ritiene opportune le modifiche previste nell'emendamento 2.1 e necessari gli adeguamenti tecnici per l'introduzione dei principi cui si è accennato, ugualmente inseriti nell'emendamento 2.1.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il provvedimento in esame, a mio avviso, rischia di vanificare la certezza e la ragionevolezza dei termini delle indagini così come delineati dal codice di procedura penale. Infatti, la previsione di una

serie di proroghe può portarci indietro nel tempo, cioè nuovamente a termini infiniti di scadenza per le attività giudiziarie.

RAFFAELE MASTRANTUONO, Relatore. Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Nicotra, devo richiamare l'attenzione dei colleghi sulla condizione posta dalla I Commissione, per la quale deve essere prevista la possibilità di una sola proroga. Al riguardo, il Governo dovrebbe pronunciarsi chiaramente.

PRESIDENTE. Desidero far notare alla Commissione che, considerata la delicatezza della materia e la difformità delle opinioni manifestate, assai difficilmente il provvedimento potrà essere approvato in tempo utile dai due rami del Parlamento, così come d'altronde avevamo già avuto modo di constatare in ufficio di presidenza, nel momento in cui abbiamo redatto l'ordine del giorno della seduta odierna.

Mi chiedo, pertanto, se sia opportuno proseguire ulteriormente nella discussione.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Premesso che l'articolo 406 del codice di procedura penale è stato modificato con la ormai usuale procedura del decreto legislativo, chiedo al Governo di chiarire perché all'articolo 2 del disegno di legge — ed alla questione ha già fatto cenno il collega Nicotra — modificativo per l'appunto del comma 2 dell'articolo 406, sia stato soppresso il riferimento ai casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva difficoltà di concluderle in quel termine prorogato, quale presupposto di ulteriori proroghe dei termini delle indagini preliminari.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Nella relazione è spiegato che il Governo, anziché ripetere la formulazione richiamata dalla collega Finocchiaro Fidelbo, ha ritenuto di individuare come elemento unificante il riferimento al primo comma

dell'articolo 406, vale a dire la giusta causa che diventa così il solo fondamento sulla base del quale può essere concessa la proroga. Ripeterlo al secondo comma avrebbe comportato inutili complicazioni in sede interpretativa.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Sono cose diverse.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. No, perché per ottenere una proroga deve essere accertata l'esistenza della giusta causa.

L'onorevole Nicotra ha poi manifestato perplessità sul disegno di legge che, a suo modo di vedere, rischia di vanificare la certezza e la ragionevolezza dei termini delle indagini preliminari. Per questo motivo, il relatore ha fatto presente che la I Commissione ha posto come condizione proprio la previsione di una sola proroga. Devo però ricordare che il codice vigente prevede più proroghe e che l'emendamento presentato dal Governo si muove pertanto nel rispetto dell'attuale formulazione dell'articolo 406.

È stato fatto notare che la previsione secondo cui la proroga deve essere concessa prima che scada il termine metterebbe in difficoltà il pubblico ministero che si troverebbe così a dipendere dal magistrato o da imponderabili eventi relativi ad altri provvedimenti. Con l'emendamento presentato dal Governo si fissa un principio diverso — nel rispetto, lo ripeto ancora una volta, dell'articolo 406 del codice di procedura penale — e cioè che il pubblico ministero deve fare domanda di proroga entro il termine e che il giudice deve provvedere in un lasso di tempo ben definito, rimettendosi, ai fini della non concedibilità della proroga, solo al fatto che non si sia provveduto entro il termine di scadenza della precedente proroga.

L'emendamento del Governo, perciò, supera le eccezioni di costituzionalità che sono state sollevate e non dovrebbe dar

luogo, in sede applicativa, a contestazioni o interpretazioni giurisprudenziali contrapposte.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore*. In sintesi, il disegno di legge introduce due modifiche fondamentali: una di ordine sostanziale e relativa alla procedura, portando ad un anno il termine della prima proroga e prevedendo successive proroghe che possono essere concesse tutte per giusta causa per un termine massimo di sei mesi, nonché un termine massimo da diciotto a ventiquattro mesi. L'altra modifica, a mio avviso, rappresenta il nodo fondamentale da sciogliere. Il disegno di legge, infatti, prevede che: « Quando ricorrono specifiche ed eccezionali esigenze di indagine il cui soddisfacimento è indispensabile per le determinazioni del pubblico ministero in ordine all'esercizio dell'azione penale, il giudice può tuttavia concedere una o più proroghe oltre i termini di durata massima delle indagini preliminari previsti dai commi 1 e 2 ».

A proposito di tale comma, la Commissione affari costituzionali ha posto la condizione che le parole « una o più proroghe » siano sostituite con le parole « una sola proroga ». Capisco quali siano state le motivazioni che hanno indotto la I Commissione a porre tale condizione perché anch'io penso che, sulla base dell'attuale testo del disegno di legge, si perderebbe ogni certezza dei termini di durata delle indagini preliminari.

Per chiarezza desidero ulteriormente sintetizzare le caratteristiche del sistema che si intende introdurre: si ha un termine per le indagini preliminari, una prima proroga non superiore a sei mesi concessa per giusta causa, un termine massimo di durata delle indagini fissato dai diciotto ai ventiquattro mesi, il superamento di tali termini con più proroghe « quando ricorrono specifiche ed eccezionali esigenze di indagine ». Francamente, quest'ultima frase può significare di tutto, tanto da rischiare di diventare uno slogan a tutto danno del cittadino.

Come ho già ricordato, la Commissione affari costituzionali, nel tentativo di evitare dilatazioni eccessive dei termini di durata delle indagini preliminari, ha posto la condizione che possa essere una sola la proroga concedibile qualora ricorrano le richiamate specifiche ed eccezionali esigenze. Poiché questo è un nodo che bisogna sciogliere, ho chiesto — e nuovamente chiedo al Governo — se è possibile accogliere la condizione posta dalla I Commissione. In questo caso, si potrebbe pervenire ad una soluzione. Le motivazioni alle quali ha fatto riferimento il sottosegretario sono di ordine procedurale e non riguardano invece il punto nodale rappresentato dalla disposizione che consente il superamento dei termini di durata massima delle indagini preliminari, stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 407.

PRESIDENTE. Anche se la discussione è molto appassionata, chiedo al relatore di fare una proposta concreta.

RAFFAELE MASTRANTUONO, Relatore. Al fine di consentire alla nostra Commissione una più approfondita valu-

tazione delle delicate questioni affrontate dal disegno di legge, ribadisco la mia proposta di trasmettere sin d'ora, per motivi di economia procedurale, l'emendamento 2.1 e l'articolo aggiuntivo 3.01 alla I Commissione per l'espressione del prescritto parere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 25 febbraio 1992.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO